

Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di amministrazione

In conformità alle disposizioni in materia di “corporate governance” della Banca d'Italia (Circolare n. 285/2013), la composizione ideale quantitativa e qualitativa stabilita da ciascun organo, deve essere comunicata tempestivamente ai singoli membri della cooperativa prima delle elezioni, in modo che possano informarsi e selezionare i candidati in modo consapevole.

Nella seduta del 24.01.2024, dopo aver ascoltato gli amministratori indipendenti, il Consiglio di amministrazione della Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei Soc. Coop. ha definito la seguente composizione ideale quantitativa e qualitativa del Consiglio di amministrazione.

Composizione favorevole del Consiglio di amministrazione

1. Composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito che il nuovo Consiglio, dovrebbe essere composto da 7 membri. Questa composizione quantitativa è prevista nell'articolo 32 dello statuto e corrisponde con lo statuto modello delle Casse Raiffeisen, che prevedono un numero di amministratori compreso tra 5 e 9.

2. Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione

2.1. Rappresentanza della base sociale della cooperativa

La Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei ritiene fondamentale esprimere, per quanto possibile, la base sociale e la realtà territoriale nelle proprie attività. La cooperativa si sente vincolata ai principi democratici e solidali che costituiscono le fondamenta della funzione cooperativa. In questo contesto, la Cassa Raiffeisen si impegna a garantire la massima qualificazione professionale dei suoi rappresentanti.

- a) Per quanto riguarda la necessità di rappresentare la base sociale della cooperativa nella sua **composizione economica**, si evidenzia che nel territorio di competenza della banca le seguenti categorie hanno una particolare rilevanza, così che nel Consiglio di amministrazione dovrebbero essere idealmente rappresentate le seguenti categorie:
 - lavoratori dipendenti
 - pensionati
 - turismo (alberghi, ristoranti, commercio, impianti di trasporto, liberi professionisti - maestri di sci/guide, ecc.)
 - artigiani
 - agricoltori
- b) La composizione ideale del Consiglio di amministrazione in materia di diversificazione territoriale della base sociale dei membri della Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei, prevede che almeno un membro del Consiglio di amministrazione risieda nell'area di competenza ladina della Cassa Raiffeisen (frazioni Oltretorrente, Roncadizza o Bulla del comune di Castelrotto, comune di Ortisei, comune di Santa Cristina). La rappresentanza territoriale dell'area ladina è già prevista nell'articolo 32 dello statuto.

2.2. Esperienza e competenza professionale degli amministratori

Premesso che le disposizioni di vigilanza citate nella circolare 285/2013 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III) prevedono che nelle realtà bancarie di piccole dimensioni, la responsabilità direttiva e la competenza tecnica della direzione generale rendano superflua la necessità di una distinzione precisa delle funzioni all'interno del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le funzioni di guida e di controllo. La competenza tecnica del direttore e i

suoi doveri, soprattutto per quanto riguarda i flussi informativi, consentano di incorporare nel Consiglio di amministrazione un'ampia esperienza professionale, garantendo così un adeguato coordinamento di diverse competenze tecniche.

In merito alla professionalità dei membri del Consiglio di amministrazione, l'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 stabilisce i requisiti minimi di esperienza professionale per i membri.

Almeno la metà dei membri del Consiglio di amministrazione deve soddisfare i requisiti citati nell' **art.4, par 1)** (conoscenze teoriche/pratiche di natura economica, legale e finanziaria rilevanti per il settore bancario cooperativo).

Non più della metà dei membri possono essere scelti tra persone che soddisfano i requisiti dell'art. 4, paragrafo 3. Questi non devono necessariamente avere esperienza specifica nel settore bancario, ma è sufficiente avere un'esperienza generica di almeno 1 anno in altre attività professionali come (a) insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie rilevanti per l'attività nel settore creditizio, finanziario, dei titoli o assicurativo; (b) funzioni di amministrazione, direzione o amministrazione presso enti pubblici o amministrazioni pubbliche, purché tali funzioni coinvolgano la amministrazione di risorse economico-finanziarie; (c) attività di amministrazione o controllo o incarichi direttivi o responsabili presso enti o aziende mutualistiche o svolgimento di attività come libero professionista in una professione intellettuale iscritta in appositi elenchi o registri. Questo requisito deve essere integrato con il superamento positivo di un apposito programma di formazione, che deve essere completato entro un anno dalla nomina.

2.3. Formazione professionale

In relazione alla necessità indicata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e dai requisiti della legge regionale n. 1/2000, i membri del Consiglio di amministrazione devono dimostrare adeguate qualifiche professionali e competenze specifiche, si dichiara che i membri del Consiglio di amministrazione devono frequentare corsi di formazione nelle aree specifiche del settore bancario, come ad esempio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, risk management, credito, outsourcing, finanza, diritto, ecc. A tal fine, l'art. 3 del regolamento elettorale approvato dall'assemblea generale il 22.01.2021 ha fissato un numero minimo di ore di formazione per ogni mandato, il cui rispetto è considerato un criterio necessario per una candidatura successiva. Il programma (con corsi di base e di specializzazione) deve coprire un'ampia gamma di argomenti nei settori dell'economia bancaria, strategia, organizzazione, amministrazione complessiva della banca, amministrazione del rischio, credito, finanza, bilancio, cooperativismo, normativa e importanti disposizioni di vigilanza, al fine di sviluppare e ampliare le competenze professionali e apprendere le innovazioni per i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Corsi di formazione riconosciuti dalle associazioni professionali, conferenze specialistiche e corsi, ad esempio per consulenti economici, avvocati, ecc., sono riconosciuti.

Il Consiglio di amministrazione ha definito il numero minimo di ore di formazione stabilito nel regolamento elettorale come adeguato, pertanto non è richiesta alcuna modifica. Il regolamento elettorale ha stabilito che:

- **nel primo mandato i consiglieri devono completare almeno 12 ore di formazione all'anno e almeno 45 ore per ogni mandato.**
- **gli altri consiglieri devono completare almeno 8 ore di formazione all'anno e almeno 30 ore per ogni mandato.**

I membri del Consiglio che adempiono i requisiti di professionalità di cui all'art. 4, par. 3), lettera c) della legge regionale n. 1/2000, devono seguire un programma di formazione obbligatorio organizzato dalla Federazione Raiffeisen in collaborazione con le università.

2.4. Tempo ritenuto per l'incarico

L'art. 4-*quinquies* della legge regionale n. 1/2000 prevede l'obbligo per gli amministratori di dedicare il tempo adeguato alle proprie funzioni, sottolineando l'importanza di tale disposizione per il corretto funzionamento dell'organo. Pertanto, i singoli membri del Consiglio di amministrazione devono essere presenti alle riunioni del Consiglio di amministrazione, sfruttare le opportunità di formazione e dedicare il tempo necessario per elaborare e

approfondire gli argomenti e le informazioni a loro comunicati. L'art. 4-*quinquies* della legge regionale n. 1/2000 prevede inoltre che l'esponente della Cassa Raiffeisen Castelfratto - Ortisei dichiari per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo ritenuto necessario dalla banca.

Il Consiglio di amministrazione ha definito il tempo ritenuto necessario per l'incarico di un membro del Consiglio di amministrazione e quello per l'incarico di presidente o vicepresidente, tenendo conto dei valori standard proposti dalla Federazione Raiffeisen e alla luce delle proprie esigenze interne in termini di dimensioni e complessità, come segue:

- **per l'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione, si ritiene necessario un impegno annuale di 50 giorni;**
- **per l'incarico di vicepresidente, si ritiene necessario un impegno annuale di 21 giorni;**
- **per l'incarico di membro del Consiglio di amministrazione, si ritiene necessario almeno un impegno annuale di 13 giorni.**

Si considera una giornata pari a una media di 8 ore. Inoltre, l'assemblea generale il 22.01.2021 ha fissato nei limiti della cumulabilità degli incarichi, come stabilito all'art. 4 del regolamento elettorale - consultare a tal proposito l'"Avviso per la presentazione delle candidature" pubblicata insieme a questo documento.

2.5. Diversificazione del Consiglio di amministrazione

In conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e in base all'art. 5 della legge regionale n. 1/2000, è necessario garantire una diversificazione adeguata nella composizione degli organi della Cassa Raiffeisen Castelfratto – Ortisei. La diversificazione adeguata degli organi mira a promuovere lo scambio e il dialogo all'interno dell'organo, favorire approcci e prospettive diversi nell'analisi dei temi e nel processo di decisioni, lo sviluppo di strategie, l'amministrazione delle attività e dei rischi, nonché il controllo delle attività della dirigenza superiore. Inoltre, essa tiene conto dei diversi interessi che concorrono a un'amministrazione solida e prudente della banca.

La diversificazione coinvolge la qualificazione professionale/tecnica dei membri dell'organo, il genere, l'età e la durata nel mandato, al fine di garantire un'ampia rappresentatività e una pluralità di prospettive all'interno del Consiglio di amministrazione.

2.5.1 Diversificazione in termini di professione

In considerazione della diversificazione professionale, i membri dell'organo, secondo la legge regionale n. 1/2000, devono essere valutati in seguito al loro possesso delle competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi di diversificazione indicati nel capitolo 2.5. Nel rispetto dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2000, si stabilisce che il Consiglio di amministrazione ritiene necessaria una composizione collegiale adeguata in termini di diversificazione professionale. La diversificazione adeguata, in generale, ma soprattutto la diversificazione professionale, ha lo scopo di promuovere il dialogo all'interno dell'organo di amministrazione, aumentare gli approcci e le prospettive nell'analisi delle tematiche e supportare lo sviluppo di strategie, la amministrazione delle attività e dei rischi, nonché il controllo delle attività direttive. Inoltre, essa tiene conto dei diversi interessi che concorrono a una amministrazione solida e prudente della banca. Inoltre, **almeno la metà** dei membri del Consiglio di amministrazione dovrebbe avere svolto attività nel settore del credito, finanza, titoli o assicurazioni o altre attività rilevanti per l'attività bancaria, dimostrando così conoscenze specifiche in almeno uno dei settori elencati (vedi esperienza e competenze professionali).

2.5.2 Diversificazione in termini d'età

In relazione a una diversificazione adeguata riguardante l'età dei membri del Consiglio di amministrazione, punta particolarmente a promuovere l'inserimento di membri più giovani all'interno del Consiglio di amministrazione. Pertanto, il Consiglio di amministrazione ha definito un numero minimo di rappresentanti giovani considerato ideale.

- **almeno 1 membro dovrebbe essere più giovane di 40 anni;**

2.5.3 Diversificazione in termini di genere

L'art. 5 della legge regionale n. 1/2000 e le disposizioni di vigilanza secondo la circolare 285/13 della Banca d'Italia stabiliscono il numero minimo di rappresentanti del genere meno rappresentato. Indipendentemente dalle disposizioni normative, la Cassa Raiffeisen Castelfrotto – Ortisei si impegna a raggiungere una rappresentanza equilibrata dei generi negli organi, conformemente alle disposizioni vigenti. Nel caso l'organo sia composto da 7 membri, come nel caso del Consiglio di amministrazione della nostra banca, almeno 2 membri devono appartenere al genere meno rappresentato. Dato che la base dei membri della cooperativa è composta approssimativamente dal 1/3 di donne e dal 2/3 di uomini, sarebbe ideale che la composizione del Consiglio di amministrazione rispecchiasse questa suddivisione di genere. Il genere meno rappresentato dovrebbe essere rappresentato da 2 consiglieri. Ciò garantirebbe una corrispondenza tra la composizione del Consiglio di amministrazione, con la base sociale dei membri e le disposizioni normative e di vigilanza in termini di genere.

2.5.4 Diversificazione in termini di mandati

In conformità alla legge regionale n. 1/2000 e alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, si dovrebbe raggiungere una diversificazione adeguata anche in termini di durata del mandato. La diversificazione comporta un equilibrio tra i rappresentanti che hanno assunto l'incarico di recente e i rappresentanti che hanno già completato più mandati. Per raggiungere questo obiettivo, il Consiglio di amministrazione ha definito la composizione ideale in base alla durata del mandato come segue:

- **ad ogni nuova elezione, almeno 1 membro del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere eletto per la prima volta o iniziare il secondo mandato nel Consiglio di amministrazione;**
- **almeno 4 membri del Consiglio di amministrazione, dovrebbero aver già completato due o più mandati**

Il Presidente
Fill Martin

